

***Comune di PERETO***  
***(Prov. L'Aquila)***

**REGOLAMENTO GENERALE PER  
LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE  
COMUNALI**

# **Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/10/2018.

## INDICE

### TITOLO I – Disposizioni generali

- ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate
- ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate
- ARTICOLO 4 – Aliquote, tariffe e prezzi
- ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

### TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

- ARTICOLO 6 – Forme di gestione
- ARTICOLO 7 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- ARTICOLO 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- ARTICOLO 9 – Attività di controllo delle entrate
- ARTICOLO 10 – Rapporti con i cittadini
- ARTICOLO 11 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie
- ARTICOLO 12 – Accertamento delle entrate non tributarie
- ARTICOLO 13 – Contenzioso tributario e riscossione coattiva
- ARTICOLO 14 – Sanzioni tributarie
- ARTICOLO 15 – Autotutela

### TITOLO III – Riscossione e rimborsi

- ARTICOLO 16 – Modalità di riscossione delle entrate comunali
- ARTICOLO 17 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- ARTICOLO 18 – Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- ARTICOLO 19 – Rimborsi
- ARTICOLO 20 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari
- ARTICOLO 21 – Termini di pagamento
- ARTICOLO 22 – Dilazioni di pagamento
- ARTICOLO 23 – Crediti di modesta entità
- ARTICOLO 24 – Arrotondamenti

### TITOLO IV – Norme finali

- ARTICOLO 25 – Vigenza
- ARTICOLO 26 – Norme finali

## **TITOLO I – Disposizioni generali**

### **ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina in via generale le entrate Comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento.

### **ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate**

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, Regionali e Provinciali.

### **ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate**

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli'imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione a una suddivisione del territorio Comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.
3. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, ove gli stessi non provvedano specificatamente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

### **ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe**

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006. Nel caso in cui la delibera che indica le aliquote e le tariffe di entrate di natura tributaria sia approvata oltre il termine previste dalla normativa statale, la loro efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;
3. In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.

### **ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

1. Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti Comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni e le esclusioni.

2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici Comunali.

## **TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate**

### **ARTICOLO 6 – Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, nel rispetto delle seguenti norme:
  - a) in forma diretta;
  - b) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - c) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
  - d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
  - e) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. n. 43/1988;
  - f) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

### **ARTICOLO 7 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
  - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
  - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
  - d) cura il contenzioso tributario;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
  - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo;
  - h) rappresenta l'Ente in giudizio per le entrate per le quali il legislatore ha previsto tale funzione.

## **ARTICOLO 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

## **ARTICOLO 9 – Attività di controllo delle entrate**

1. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
3. Ai fini del potenziamento degli uffici tributari, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge n. 662/1996, sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.
4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria vengono adottati i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche norme vigenti per le diverse entrate.

## **ARTICOLO 10 – Rapporti con i cittadini**

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

## **ARTICOLO 11 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie dev'essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, avvalendosi dei messi notificatori o con posta certificata.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e accertamento dev'essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti Comunali, dal disciplinare della concessione.

## **ARTICOLO 12 – Accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio o del procedimento. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

## ARTICOLO 13 – Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, salvo diversa previsione di legge, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello ad esclusione dei tributi IMU-TASI-TARES-TARI, per le quali il legislatore ha individuato il Funzionario Responsabile.
2. A tale scopo il Sindaco, per le entrate diverse dalla IMU-TASI-TARES-TARI, può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
4. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.
5. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
  - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
  - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
  - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

## ARTICOLO 14 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei DD.Lgss. nn.471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti predisposti dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione o maggiorazione per le entrate non tributarie deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.
4. **Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, nella misura minima prevista dalla legge.**

## ARTICOLO 15 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
  - a) **all'annullamento**, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
  - b) **alla revoca** di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.
5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

### TITOLO III – Riscossione e rimborsi

#### ARTICOLO 16 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
  - tramite modello F24 o bollettino di versamento intestato all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
  - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
  - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
  - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune.Le entrate non tributarie sono rimosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
  - tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
  - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
  - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
  - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
  - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune.
2. **La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate comunali e patrimoniali avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973, se affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni, in Legge n. 225/2016, ovvero con quella indicata dal R.D. n. 639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.**
3. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora **l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi, rimborsi spese ed accessori, non superi per ciascun credito, l'importo di €30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.**

#### ARTICOLO 17 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

#### ARTICOLO 18 – **Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie**

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 (residui attivi) e 228, c. 3 (riaccertamento dei residui attivi e passivi) del D.Lgs n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

#### ARTICOLO 19 – **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme non dovute o versate in eccedenza deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal versamento. La richiesta di rimborso dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso legale vigente, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso inoltrata dal contribuente/utente.
3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
4. Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari riguardanti specifici tributi, **non si dà luogo al rimborso d'importi inferiori o pari a €12,00 (riferiti alla sola imposta per singola annualità).**

#### ARTICOLO 20 – **Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari**

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi Comunali secondo le norme del presente Articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente dovrà presentare, almeno sessanta giorni prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente:
  - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - c) l'indicazione dell'eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
  - d) l'affermazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. **La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.**
6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede a emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

#### ARTICOLO 21 – **Termini di pagamento**

1. Per quanto concerne i termini di scadenza per i pagamenti delle entrate si fa riferimento alle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti per ciascun tributo, salvo quanto stabilito nel comma seguente.
2. Per quelle entrate le cui aliquote o tariffe sono determinate entro i termini di approvazione del bilancio e non ascrivibili a ruolo:
  - a) se il bilancio viene approvato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, le scadenze di pagamento rimangono fissate così come detto nel primo comma.
  - b) se i termini di approvazione del bilancio e di conseguenza quelli di determinazione delle aliquote o tariffe, a seguito di disposizioni normative vengono differiti, anche le scadenze di pagamento sono differite alla fine del mese successivo a tali termini.

## ARTICOLO 22 – Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973 e al D.P.R. n. 43/1998, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a € 100,00 per persona fisica ed € 1.000,00 per le attività economiche, enti e associazioni in genere.
b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 60: <ul style="list-style-type: none"><li>- da 100,00 a 400,00 € fino a due rate mensili</li><li>- da 400,01 a 1.000,00 € fino a sei rate mensili</li><li>- da 1.000,01 a 3.000,00 € fino a otto rate mensili</li><li>- da 3.000,01 a 6.000,00 € fino a dodici rate mensili</li><li>- da 6.000,01 a 15.000,00 € fino a diciotto rate mensili</li><li>- da 15.000,01 a 30.000,00 € fino a ventiquattro rate mensili</li><li>- da 30.000,01 a 50.000,00 € fino a trentasei rate mensili</li><li>- da 50.000,01 a 70.000,00 € fino a quarantotto rate mensili</li><li>- oltre 70.000,00 fino a sessanta rate mensili</li></ul>
c) decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di tre rate, anche non consecutive;
d) applicazione degl'interessi nella misura pari al tasso legale vigente;
e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degl'interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti sopra indicati, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute.
5. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a € 30.000,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia fidejussoria.
6. **Le norme di cui al presente Articolo si applicano anche per il pagamento di entrate non tributarie.**

## ARTICOLO 23 – Crediti di modesta entità

1. Visto l'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ad oggetto "pagamento e riscossione di modesto ammontare" che al comma 4 prevedeva "gli importi sono, in ogni caso arrotondati all'unità Euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a € 12,00".
2. Visto l'articolo 1, comma 168, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), norma avente carattere generale, il quale dispone che "gli Enti Locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
3. Fatti salvi gli specifici limiti inferiori che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate Comunali in tema di crediti di modesta entità, **per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l'art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l'importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.**
4. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degl'importi dovuti per i diversi periodi risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 3.
5. Per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera si riscuote il dovuto in base a tariffa senza applicare il minimo.

## ARTICOLO 24 – **Arrotondamenti**

1. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **TITOLO IV – Norme finali**

### ARTICOLO 25 – **Vigenza**

1. Le norme del presente Regolamento, si applicano a decorrere dal 01/01/2019.

### ARTICOLO 26 – **Norme finali**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione di modifica, è inviato, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale provvederà a pubblicarlo sul proprio sito informatico.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
3. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.